

# SCHEMA CONTRATTO

## COMUNE DI ACQUALAGNA

Provincia di Pesaro e Urbino

-----

### SETTORE IV SERVIZI SOCIALI-EDUCATIVI

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, presso il Comune di  
Acqualagna (PU), nell' Ufficio/Settore/ \_\_\_\_\_, innanzi a  
me dott./dott.ssa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Ufficiale rogante, autorizzato a ricevere gli atti della  
procedura aperta svolta dalla Sua di Pesaro-Urbino per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica,  
nel nido comunale, nelle scuole infanzia statali, per 3 anni con opzione per ulteriori due anni, oltre proroga  
tecnica CIG....., senza l'assistenza di testimoni per avere le parti intervenute - d'accordo fra loro e con il  
mio consenso - espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- Il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_,  
Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, che dichiara di  
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Acqualagna  
con sede legale in Piazza E.Mattei n.9 CF \_\_\_\_\_ rappresenta nella sua qualità, di Responsabile  
Settore Servizi Educativi, di seguito denominato **"Ente"**;

**E**

- il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, Prov.  
\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di legale  
rappresentante/procuratore speciale, dell'operatore economico avventerazione sociale  
\_\_\_\_\_, forma giuridica \_\_\_\_\_, con sede legale in  
via/viale/corso/strada/piazza/largo/altro \_\_\_\_\_, n. civico  
\_\_\_\_\_, Cap \_\_\_\_\_, Città \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, Tel. (+39) \_\_\_\_\_, Domicilio digitale  
(Pec) \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.I.  
\_\_\_\_\_, sito web \_\_\_\_\_, partecipante come *(riportare una  
delle seguenti opzioni)*:

☐ operatore economico singolo,

☐ operatore economico mandatario/capogruppo del raggruppamento temporaneo/consorzio (specificare  
la tipologia)/GEIE, di tipo orizzontale/verticale/misto, costituito dalle seguenti imprese: (ragione sociale,  
forma giuridica, indirizzo completo sede legale, C.F., P.I.),

☐ consorzio di cooperative/imprese artigiane/consorzio stabile che ha concorso con le seguenti  
consorziate: (ragione sociale, forma giuridica, indirizzo completo sede legale, C.F., P.I.),

☐ \_\_\_\_\_ di imprese aderenti al contratto di rete, in aggregazione di tipo  
orizzontale/verticale/mista, costituita dalle seguenti imprese retiste: (ragione sociale, forma giuridica,  
indirizzo completo sede legale, C.F., P.I.).

di seguito denominato **"Appaltatore"** ed entrambi (ossia **"Ente"** ed **"Appaltatore"**) di seguito denominate  
le **"Parti contraenti"** o le **"Parti"**.

Delle identità e della piena capacità giuridica di contrattare delle parti di cui sopra, io Segretario rogante, sono  
personalmente certo.

Le parti si danno reciproco atto che la dichiarazione di cui innanzi e ogni altra contenuta nel presente atto con  
valore di autocertificazione, è suscettibile di controllo secondo il disposto di cui all'art. 71, co. 1, del D.P.R.  
n. 445/2000 e s.m.i. I contraenti dichiarano inoltre che non esiste alcuna relazione di parentela né di affinità tra  
loro, di essere giuridicamente capaci di obbligarsi e di contrattare e che, d'accordo tra loro e con il mio  
consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni ai sensi dell'art.48, co. 1, della L. n. 89/1913.

### Premesso

- che con determinazione del Responsabile del Settore IV del Comune di Acqualagna n. del , è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Acqualagna per la durata di anni 3 (tre) con riferimento agli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 e con possibilità di rinnovo di ulteriori 2 (due) anni, da esercitarsi mediante atto espresso del Comune e comunque agli stessi patti, condizioni giuridiche, nonché alle stesse o migliori condizioni economiche, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, approvando contestualmente la documentazione di gara e incaricando nell'espletamento della procedura la S.U.A. - Stazione Unica Appaltante – della Provincia di Pesaro e Urbino;
- che con determinazione dirigenziale della Provincia di Pesaro e Urbino n. del è stata disposta l'aggiudicazione, in via definitiva ed efficace, del servizio di cui sopra a favore della ditta., con sede legale in, codice fiscale e partita iva, alle condizioni di cui agli atti di gara e all'offerta tecnica ed economica presentata dalla medesima, per un importo contrattuale di € oltre Iva di legge;
- che con determinazione del Responsabile del Settore del Comune di Acqualagna n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva ed efficace disposta dalla S.U.A. della Provincia di Pesaro e Urbino
- che essendo intenzione delle parti far ciò risultare da apposito contratto che regoli l'affidamento del servizio in argomento, di comune accordo si conviene e stabilisce quanto segue:

## PARTE I –DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Generalità

1.1. Il/La dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ conferisce all'Appaltatore i servizi e le forniture di cui alla Procedura di affidamento: l'Appaltatore si impegna formalmente a eseguire tutte le prestazioni, nel rispetto delle previsioni del Contratto.

1.2. L'esecuzione del contratto deve essere effettuata dall'Appaltatore con i propri mezzi e personale, nell'ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, in regola con tutte le normative vigenti in materia, obbligandosi a rispettare inoltre gli indirizzi operativi ed organizzativi condivisi con l'Ente.

1.3. Tutto quanto riportato nel presente Contratto, si intende requisiti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento (servizi e forniture), con riferimento all'art. 113, del Codice.

1.4. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente, a mezzo Pec, durante il periodo di efficacia del presente contratto, qualsiasi modifica intervenga in merito ai seguenti elementi:

- a) variazione dei dati dell'Appaltatore (ragione sociale, forma giuridica, indirizzo della sede legale, numeri di telefono, e-mail, pec/domicilio digitale, assetto societario, proprietà, dati dell'iscrizione presso la C.C.I.A.A.);
- b) variazione dei soggetti dell'Appaltatore di cui all'art. 94, co. 3 e 4 del Codice e di quelli di cui all' art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (compresi i familiari conviventi di maggiore età) con indicazione del nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, carica rivestita e data di eventuale cessazione dalla carica ove applicabile;
- c) qualsiasi circostanza, condizione, evento, fatto e/o provvedimento che rilevi ai fini della sussistenza in capo all'Appaltatore (ed ai relativi soggetti di cui all' art. 94, co. 3 e 4, del Codice) delle cause di

esclusione (automatica e non automatica) previste dagli artt. 94-98 del Codice, dall' art. 3, co. 6, del D.L. n. 73/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 107/2024, dall' art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

- d) nel caso sia intervenuta nei confronti dell'Appaltatore (e/o dei relativi soggetti di cui all' art. 85, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. compresi i familiari conviventi di maggiore età), la comunicazione e/o l'informazione antimafia interdittiva e/o un provvedimento che determini l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) nel caso di perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti previsti dal Disciplinare per la partecipazione alla procedura di affidamento (di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali);
- f) variazione delle informazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, al subappalto, al responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, al DPO/RPD;
- g) qualsiasi ulteriore variazione alle informazioni riportate all'interno del presente contratto, così fornite dall'Appaltatore ai fini del medesimo, ivi compresi i dati sulla garanzia definitiva e/o sulla polizza assicurativa.

1.5. In caso di subappalto, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche al/i subappaltatore/i per quanto compatibili.

## **Art. 2 – Disposizioni specifiche relative ai raggruppamenti temporanei di imprese**

2.1. Nei casi in cui l'Appaltatore sia un operatore economico plurisoggettivo, si applicano al Contratto tutte le disposizioni specifiche relative ai raggruppamenti temporanei di imprese previste dall'art. 68 del Codice oltre a quelle del codice civile per quanto compatibili.

2.2. In particolare, gli operatori economici raggruppati sono responsabili in maniera solidale nei confronti dell'Ente, del/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i e fornitori, fermo restando sempre e comunque, la responsabilità dell'impresa mandataria/capogruppo innanzi l'Ente per tutte le vicende contrattuali durante il periodo di efficacia del Contratto stesso.

2.3. Ai sensi del comma 2, avendo gli operatori economici mandanti, conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria/capogruppo, il Contratto è stipulato dalla medesima in nome e per conto proprio e delle mandanti.

2.4. Ai sensi del comma 2, all'impresa mandataria/capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva - anche processuale - delle mandanti nei confronti dell'Ente, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto fino alla estinzione di ogni rapporto; l'Ente, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle mandanti. 2.5. Per quanto qui non espressamente indicato, si applica tutto quanto previsto dall'art. 68 del Codice.

## **Art. 3 - Oggetto del contratto**

3.1. Le attività oggetto del contratto sono le seguenti: organizzazione, preparazione e distribuzione e trasporto di pasti destinati ai bambini ed al personale scolastico., nel nido comunale e nelle scuole infanzia statali, in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale di cui al D.M. 65 65 del 10 marzo 2020 , per 3 anni con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, oltre proroga tecnica.

Sono parte integrante e sostanziale del Contratto:

- a) il Capitolato compresi i relativi allegati;
- b) le eventuali giustificazioni dei prezzi offerti presentate in sede di gara, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti ancorché non materialmente allegate;
- c) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli del presente Capitolato;
- d) l'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici di forniture e in particolare:

- a) il Codice dei Contratti inclusi tutti gli atti attuativi adottati, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;

- b) il Codice Antimafia;
  - c) la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - d) il Codice Civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
  - e) le norme in materia di contabilità generale dello Stato;
  - f) la Legge 190/2012, cd. "Legge anticorruzione";
  - g) il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro e relativi allegati;
  - h) Codice di Condotta;
  - i) le disposizioni normative applicabili concernenti le Prestazioni in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.
- Fanno altresì parte del Contratto, l'offerta, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

#### **Art. 4 -Importo e durata del contratto**

4.1 Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo del servizio, annuale derivante dal ribasso offerto dall'Appaltatore, è pari ad € \_\_\_\_\_ (in lettere/00) oltre € 200,00 quali costi annuali della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 4% esclusa.

Ottenendo quindi un valore stimato per i tre anni, pari ad € \_\_\_\_\_ (in lettere/00) oltre € 200,00 quali costi annuali della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 4% esclusa.

Il costo per singolo pasto risulta pertanto pari a € \_\_\_\_

4.2. Il Contratto ha durata di n. 3 (tre) anni scolastici dalla data di effettivo inizio delle attività, che le Parti individuano di comune accordo corrispondente al giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

4.3. Alla scadenza del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di proroga del medesimo, per ulteriori n. 2 (due) anni, alle condizioni previste dal Capitolato, oltre ad eventuale proroga tecnica per n. 6 mesi.

4.4. Al Contratto si applicano le opzioni di modifica in corso di esecuzione così riportate all'art. 16 nonché la revisione dei prezzi riportata all'art. 17.

#### **Art. 5 – Sedi di esecuzione e quantitativo dei pasti da somministrare**

5.1. Le attività oggetto del contratto descritte all' articolo precedente sono circoscritte alle scuole del Comune di Acqualagna, con stime di erogazione pasti meglio definite nel capitolato di gara e nella relazione illustrativa, numero di pasti teorico, distribuzione e trasporto.

5.2. L'Ente, in sede di esecuzione del contratto, si riserva di modificare l'indirizzo delle suddette sedi, pur sempre all'interno del territorio comunale.

5.3. Il numero dei pasti, delle sezioni o classi e il numero degli alunni e del personale docente e non docente o di altro personale autorizzato che usufruisce dei pasti è fornito a titolo puramente indicativo, in quanto subordinato al numero degli utenti che giornalmente richiedono il servizio, alle assenze e ad altre cause e circostanze giustificabili, senza che l'aggiudicatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta in caso di scostamenti non quantificabili a priori da tali previsioni. Conseguentemente il numero dei pasti può variare, in più o in meno, durante il corso dell'appalto, senza che ciò comporti modifiche nell'applicazione del Capitolato.

5.4. Saranno pagati, in ogni caso, solo i pasti effettivamente ordinati e forniti. In corso di esecuzione dell'appalto, a seguito di sopravvenute esigenze, è possibile dare corso a estensioni o contrazioni del contratto (inserimento del servizio in nuovi plessi o estensione a nuove sezioni o classi, comprese quelle riguardanti la scuola primaria/secondaria di primo grado ovvero soppressione del servizio in plessi nei quali è attualmente previsto) fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, co. 9 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

5.5. È possibile inoltre procedere alla riduzione del servizio oltre il quinto d'obbligo anche nell'eventualità di soppressione di plessi scolastici derivanti da dimensionamento scolastico, da interventi legislativi e/o

regolamentari, da delibere degli Enti a ciò preposti, oppure a causa di forza maggiore o derivanti dall'inagibilità (temporanea o definitiva) dei locali e in qualsiasi altro caso di variazione che implichi la riduzione del numero dei pasti erogati. In tali casi, nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta appaltatrice, la quale dovrà garantire l'erogazione del servizio senza che ciò comporti modifiche nell'applicazione del presente capitolato, dietro semplice richiesta e minimo preavviso (quanto prima possibile) da parte dell'Amministrazione comunale, applicando i prezzi d'aggiudicazione.

#### **Art. 6 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**

6.1. L'Ente esercita il controllo sulla gestione delle prestazioni oggetto di affidamento ed a tal fine ha facoltà di eseguire in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento delle medesime, nonché di ordinare adempimenti e richiedere dati, documenti, informazioni e notizie all'Appaltatore (ed al/i suo/i subappaltatore/i), in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali, fermo restando una ragionevole autonomia dell'Appaltatore (e del/i suo/i subappaltatore/i), di organizzare il servizio/fornitura secondo i propri programmi imprenditoriali e i propri criteri gestionali.

6.2. A tal fine, l'Ente provvede a nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell'art. 114 del Codice, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, quale figura di collegamento e raccordo tra l'Ente e l'Appaltatore (ed il /i suo/i subappaltatore/i), con funzione di supervisione e controllo sul puntuale adempimento degli obblighi contrattuali.

6.3. L'Appaltatore accetta di acconsentire a tutte le ispezioni e controlli eventuali da parte dell'Ente e di uniformarsi alle disposizioni impartite dal medesimo, sempreché compatibili con gli accordi contrattuali. I controlli e le ispezioni possono avvenire senza alcun preavviso. Il controllo è finalizzato a verificare la corrispondenza del servizio/fornitura realizzato dall'Appaltatore alle prescrizioni contenute nel CSA e di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore rispetto alle obbligazioni contrattuali. Qualsiasi mancanza agli obblighi derivanti dal contratto, qualsiasi inadempienza e/o violazione degli obblighi contrattuali, rilevata a seguito del controllo e/o del quale l'Ente dovesse venire a conoscenza e accertata dal personale comunale, è contestata all'Appaltatore.

6.4. Nell'ambito dei suddetti controlli, può essere richiesto di:

- a) accedere in ogni momento ai locali dell'Aggiudicatario ove sono conservati i documenti;
- b) procedere alla verifica della regolarità dell'archiviazione e della conservazione dei documenti;
- c) verificare la sussistenza dei requisiti di agibilità e sicurezza dei locali;
- d) verificare la giacenza.

6.5. Eventuali contestazioni derivanti dall'attività di controllo sono notificate all'Appaltatore (ed al/i suo/i subappaltatore/i) mediante Pec, nelle quali sono elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi; l'Appaltatore (ed il/i suo/i subappaltatore/i) ha/hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica della contestazione medesima. In mancanza di valide giustificazioni, con atto motivato, l'Ente può applicare le penalità e/o può risolvere il contratto nelle modalità indicate al presente contratto

6.6. In caso di subappalto, l'Ente si riserva di effettuare i controlli previsti in questo articolo, direttamente sul/i subappaltatore/i.

## Art. 7 – Domicilio delle Parti e comunicazioni

7.1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, i domicili legali delle parti sono i seguenti:

Parte	Indirizzo postale	Indirizzo Pec (domicilio digitale)
Ente	_____ —	_____ —
Appaltatore	_____ —	_____ —

7.2. Le comunicazioni formali tra le Parti inerenti il presente Contratto, si intendono ricevute e conosciute dalla data di ricezione delle stesse (ivi compresa eventuale documentazione allegata) purché effettuate esclusivamente per iscritto, mediante raccomandata A/R e/o Pec, per il tramite di uno dei domicili legali indicati al comma 1.

7.3. Non sono ritenute valide ed efficaci, le comunicazioni formali tra le Parti inerenti al presente Contratto, effettuate in modalità differenti da quelle indicate al comma 2.

7.4. I dati inerenti ai domicili legali delle Parti riportati al comma 1, si intendono fissi; in caso di variazione dei suddetti dati, ciascuna delle Parti ha l'obbligo di comunicarne tempestivamente la modifica all'altra, esclusivamente per iscritto e mediante raccomandata A/R e/o Pec.

7.5. Non sono ritenute valide ed efficaci, le variazioni ai dati di cui al comma 1, effettuate con modalità differenti da quelle indicate al comma 4.

7.6. Le comunicazioni non formali tra le Parti inerenti al presente Contratto, possono avvenire mediante differenti modalità convenute tra le Parti medesime per le vie brevi.

## ARTE II – RAPPORTI TRA LE PARTI

### Art. 8 – Termine di avvio del servizio

8.1 Il servizio di mensa scolastica dovrà essere avviato in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico, e comunque entro il 1° settembre dell'anno di riferimento.

In ogni caso il servizio deve avere inizio entro massimo **n. 10 (dieci) giorni lavorativi** dalla data di sottoscrizione del presente Contratto: per i ritardi imputabili esclusivamente all'Appaltatore, vengono applicate le penalità descritte nel CSA; nel caso in cui, per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà delle parti l'avvio del servizio/fornitura dovesse subire ritardi, si procede a definire congiuntamente il nuovo termine di avvio.

### Art. 9 – Subappalto ed evidenza dei subcontratti

9.1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice in considerazione della dichiarazione dell'Appaltatore in sede di offerta circa le parti delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

9.2. L'Appaltatore per la realizzazione del servizio/fornitura oggetto del contratto non si avvale del subappalto.

#### *Oppure*

9.2. L'Appaltatore per la realizzazione del servizio/fornitura oggetto del contratto si avvale del subappalto come indicato nella successiva tabella, fermo restando le previsioni limitative indicate all'art. 14 del Disciplinare (tra cui in particolare, quella del divieto del c.d. “*subappalto a cascata*”, ex art. 119, co. 17 del Codice):

Denominazione e impresa e ragione sociale	Indirizzo completo della sede legale	C.f. e P. Iva	Servizi/Forniture oggetto di subappalto	Rif. Al CSA (art.)	Quota percentuale rispetto al corrispettivo
<b>Totale quota percentuale rispetto al corrispettivo</b>					

9.3. Il subappaltatore/i deve/ono mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

9.4. L'Appaltatore – per ciascun subappaltatore - deve trasmettere all'Ente, almeno n. 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni:

- la copia autentica del contratto di subappalto, il quale deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al capo II del titolo IV della parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 100; l'Ente verifica la dichiarazione tramite la BDNCP di cui all'art. 23 del Codice;
- la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
- la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore;
- ogni altra documentazione/adempimento prevista/o dall'art. 119, del Codice e dalla normativa vigente in materia.

9.5. L'Appaltatore, per l'esecuzione del servizio *de quo*, dichiara di aver attivato i subcontratti elencati nella tabella successiva (tali poiché non costituenti subappalto in quanto rientranti nelle condizioni di cui all'art. 119, co. 2 del Codice e/o poiché rientranti nelle categorie di forniture e servizi di cui al successivo comma 3):

Nome del Subcontraente	Indirizzo completo della sede legale	C.f. e P. Iva	Importo del Subcontratto	Oggetto del Subcontratto

9.6. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trova applicazione l'art. 119 del Codice.

## Art. 10 – Oneri dell'Appaltatore

10.1. Oltre alle previsioni di cui al Disciplinare di Gara ed a quanto espressamente previsto dal CSA, L'Appaltatore è responsabile:

- a) A tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni del Contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio/fornitura, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente documento e nel CSA sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.
- b) Di eventuali violazioni di leggi, regolamenti ed obblighi contrattuali commessi dai propri dipendenti. In caso di ammanchi o deterioramenti di beni imputabili ai lavoratori utilizzati dall'Appaltatore, le conseguenti responsabilità gravano su di esso.
- c) Della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio/fornitura, anche nei riguardi di terzi e di tutti i propri dipendenti.

10.2. L'Appaltatore risponde, secondo legge, di eventuali inosservanze della normativa in materia, in particolare dagli artt. 326 c.p. (rivelazione dei segreti d'ufficio), 479 c.p. (falso ideologico), 490 c.p. (soppressione, distruzione, occultamento di atti veri) e 635 c.p. (danneggiamento).

10.3. L'Appaltatore è pertanto tenuto a rispondere, nei termini sopra esposti, dell'opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l'esecuzione del servizio/fornitura; l'Ente si riserva ogni più ampia facoltà di indagine e sanzione, in qualsiasi momento, sul corretto svolgimento del servizio/fornitura.

10.4. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 102, co. 1 lett. b), del Codice, nonché dell'art. 5, co. 1 lett. h), della L.R. n. 19/2024, l'Appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore dichiarato in sede di offerta per tutta la durata del contratto.

10.5. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 102, co. 1 lett. c), del Codice, l'Appaltatore è tenuto, per tutta la durata del contratto, a rispettare le misure in tema di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, dichiarate in sede di offerta.

## Art. 11 – Obblighi di legge dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori

11.1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed alla corretta applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, di tutte le condizioni (contrattuali, normative e retributive) previste dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi territoriali vigenti nel luogo di esecuzione del servizio/fornitura, comprese le condizioni retributive minime previste dai medesimi e le norme di cui alla Legge n. 68/1999 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*.

11.2. L'Appaltatore deve provvedere nei confronti dei lavoratori dipendenti, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni obbligatorie infortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato l'Ente.

11.3. L'Appaltatore, inoltre, durante l'esecuzione del servizio/fornitura, deve adottare tutti gli adeguati accorgimenti per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adoperati per lo svolgimento del medesimo, nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. A tal fine, l'Appaltatore, dichiara che il proprio Responsabile della Sicurezza è:

- Nome e Cognome: \_\_\_\_\_
- Peo: \_\_\_\_\_
- Pec: \_\_\_\_\_
- N. di telefono: \_\_\_\_\_

11.4. L'Ente fornisce la propria collaborazione per quanto di propria competenza e responsabilità per lo scopo di cui al punto precedente oltre che per la compresenza – in ottemperanza dei protocolli di sicurezza - del personale dell'Appaltatore con il personale dell'Ente medesimo, con la pubblica utente e terze parti.

11.5. L'Appaltatore deve rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; deve inoltre rispettare gli obblighi in materia



ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Deve provvedere all'adeguata formazione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia. 11.6. L'Appaltatore solleva l'Ente da qualsiasi obbligo e/o responsabilità di natura retributiva, contributiva assicurativa e previdenziale ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri annessi e connessi, per cui nessun rapporto diretto con l'Ente può mai essere configurato.

11.7. L'Appaltatore, inoltre, deve:

- a) tenere aggiornato il libro matricola ed il registro di tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio/fornitura, con l'obbligo di esibirli in caso di controllo da parte dell'Ente e/o delle competenti Autorità;
- b) trasmettere all'Ente copia dei contratti di lavoro individuali sottoscritti dai dipendenti, al fine di permettere i necessari controlli circa l'esatta rispondenza degli stessi, a quanto previsto in sede di Offerta Tecnica (e suoi allegati). 11.8. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuati per il personale e/o di effettuare gli opportuni accertamenti presso gli Uffici competenti. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto a mezzo Pec l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi n. 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

11.9. In caso di subappalto, le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti i subappaltatori per quanto compatibili.

## **Art. 12 – Responsabilità dell'Appaltatore, assicurazione e garanzia**

12.1. L'Appaltatore è considerato responsabile dei danni e/o degli inconvenienti (compresi eventuali infortuni) che per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari ed altri collaboratori o prestatori di lavoro dipendenti e non, di cui lo stesso si avvalga), del suo/i subappaltatore/i, dei suoi mezzi e/o per mancata previdenza, venissero arrecati durante il rapporto contrattuale a persone e/o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Appaltatore stesso, a persone e/o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Ente, a terzi e/o cose di loro proprietà, tenendo sollevato al riguardo l'Ente (inserito nel novero dei terzi), da ogni responsabilità (diretta ed indiretta) ed onere.

12.2. Ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o inconvenienti (compresi eventuali infortuni) che in relazione all'espletamento del servizio/fornitura e/o a cause ad esso connesse derivassero a persone e/o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Appaltatore, dell'Ente e/o a terzi e/o cose di loro proprietà, è a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, restando analogamente a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o di compensi da parte dell'Ente.

12.3. La responsabilità dell'Appaltatore è inoltre estesa all'ingiustificata mancata esecuzione del servizio/fornitura (interruzione e/o sospensione e/o abbandono dello stesso anche parziale senza giusta motivazione), compresa quella perpetrata dal/i suo/i subappaltatore/i.

12.4. Si dà atto che l'Appaltatore, a copertura dei rischi del servizio/fornitura, come previsto dall'art. del CSA, ha stipulato:

- a) presso la Compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_, polizza/e RCT/RCO n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, valida/e sino al \_\_\_\_\_, contenente l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice all'esercizio dell'azione di surrogazione spettante nei confronti dell'Ente, ex art. 1916 del codice civile, purché l'assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e con i seguenti massimali, rif. art. 117 del Codice:

• Polizza RCT: € \_\_\_\_\_

• Polizza RCO: € \_\_\_\_\_

12.5. L'Appaltatore si impegna a rinnovare le polizze di cui al comma 4, con frequenza \_\_\_\_\_ al fine di garantirne la validità durante l'intero periodo di vigenza del Contratto, mantenendone inalterate tutte le condizioni di assicurazione ed i rispettivi massimali; l'Appaltatore è tenuto con frequenza \_\_\_\_ a fornire evidenza documentata all'Ente dell'avvenuto rinnovo nelle modalità indicate.

12.6. Resta pertanto fermo e convenuto che l'Appaltatore assume – con effetto liberatorio per l'Ente – ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all'oggetto del Contratto, nel corso dello svolgimento delle prestazioni e in dipendenza da esse. Dalla suddetta responsabilità si intende sollevato l'Ente e il suo personale.

12.7. Ai sensi degli artt. 106 e 117 del Codice, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore ha stipulato apposita garanzia definitiva per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni emersi dall'eventuale inadempimento delle stessa, rilasciata dalla Compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_, polizza n. \_\_\_\_\_ efficace dal giorno \_\_\_\_\_, al giorno \_\_, valore assicurato pari ad € \_\_\_\_\_.

12.8. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente.

### **Art. 13 – Modalità di fatturazione e pagamenti**

13.1. L'Appaltatore si impegna ad emettere la fatturazione del corrispettivo con cadenza mensile; il pagamento verrà dunque effettuato sulla base del prezzo di aggiudicazione dell'appalto e sul numero dei pasti effettivamente erogati;

13.2. Le fatture emesse devono contenere il riferimento all'affidamento del contratto ed al CIG ed essere intestate e spedite all'Ente con il sistema di "Fatturazione Elettronica" (ai sensi dell'art. 1, co. 209, della Legge 244/2007 e dell'art. 1, co. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 55/2013)

13.3. L'importo delle predette fatture, previa verifica della regolare esecuzione e piena conformità del servizio/fornitura reso da parte dell'Appaltatore rispetto a quanto previsto contrattualmente, assenza di formali contestazioni non ancora risolte e/o applicazione di penali ed acquisizione di DURC in regola dai competenti Enti, è corrisposto tramite bonifico bancario, entro n. 30 (trenta) giorni dalla data di emissione di ciascuna fattura, con apposito atto di liquidazione per l'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente dichiarato dall'Appaltatore, nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

13.4. L'Ente può rivalersi sull'Appaltatore per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati, tramite il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi oltre che sulla garanzia definitiva. La sospensione del servizio mensa, nelle giornate di normale fruizione scolastica, determinata per qualsiasi motivazione dall'Amministrazione comunale, non darà luogo al pagamento di alcun corrispettivo, purché l'Amministrazione provveda a darne idoneo preavviso all'appaltatore possibilmente dal giorno precedente, o, comunque, entro le ore 09:30 del giorno interessato nei casi di imprevedibilità.

13.5. Ai sensi dell'art. 11, co. 6 del Codice, sull'importo netto progressivo delle singole fatture, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente del certificato di verifica di conformità ed acquisizione di DURC in regola dell'Appaltatore.

13.6. Alle fatture ricevute, è applicato il cosiddetto "*split payment*", ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. - T.U.IVA.

13.7. In caso di operatori economici plurisoggettivi, le fatture devono essere emesse singolarmente da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate/aggregate, nelle modalità indicate in questo articolo.

## Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

14.1. Con la sottoscrizione del Contratto le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

14.2. In applicazione dell'art. 3 della richiamata L. n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore assume:

- a) l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b) l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato, tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- c) l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il CIG del Contratto;
- d) l'obbligo di comunicare all'Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro n. 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00.
- e) ogni altro obbligo previsto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., non specificato nel precedente elenco.

14.3. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve essere previsto, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010 e s.m.i.

14.4. Per le finalità dei precedenti commi 1, 2 e 3, si evidenzia quanto segue:

14.4.1 per quanto riguarda l'Appaltatore:

- a) il pagamento del corrispettivo contrattuale avviene sul/i seguente/i conto/i corrente/i ☐ **dedicato/i** / ☐ **non dedicato/i** in via esclusiva a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ripetere "n" volte in caso di utilizzo di più conti corrente):

Intestato a: \_\_\_\_\_  
 Banca/Poste: \_\_\_\_\_  
 Filiale di: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo completo: \_\_\_\_\_  
 Codice IBAN: \_\_\_\_\_

- b) si impegna ad utilizzare per tutti i rapporti giuridici con l'Ente derivanti dal presente contratto, il conto corrente indicato alla precedente lettera "a");

- c) sul/i predetto/i conto/i corrente/i indicato/i alla precedente lettera "a)", il/i soggetto/i per l'Appaltatore, legittimato/i ad operare è/sono il/i seguente/i (ripetere "n" volte in caso di presenza di più soggetti):

- Nome e Cognome \_\_\_\_\_, nato/a in (Nazione), nel Comune di \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in (Nazione), nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_, via/viale/corso/strada/piazza/largo/altro \_\_\_\_\_, n. civico \_\_\_\_\_, Cap \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (indicare la carica legittimante).

14.4.2 Per quanto riguarda il/i subappaltatore/i dichiara/no che (*ripetere “n” volte in caso di più subappaltatori*):

- a) il pagamento del corrispettivo subcontrattuale avviene sul/i seguente/i conto/i corrente/i ☐ **dedicato/i** / ☐ **non dedicato/i** in via esclusiva a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (*ripetere “n” volte in caso di utilizzo di più conti corrente*):

Intestato a: \_\_\_\_\_  
Banca/Poste: \_\_\_\_\_  
Filiale di: \_\_\_\_\_  
Indirizzo completo: \_\_\_\_\_  
Codice IBAN: \_\_\_\_\_

- b) si impegna ad utilizzare per tutti i rapporti giuridici con l'Appaltatore derivanti dal contratto di subappalto, il conto corrente indicato alla precedente lettera “a”;
- c) sul/i predetto/i conto/i corrente/i indicato/i alla precedente lettera “a”, il/i soggetto/i per il subappaltatore, legittimato/i ad operare è/sono il/i seguente/i (*ripetere “n” volte in caso di presenza di più soggetti*):

- Nome e Cognome \_\_\_\_\_, nato/a in (Nazione), nel Comune di \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in (Nazione), nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_, via/viale/corso/strada/piazza/largo/altro \_\_\_\_\_, n. civico \_\_\_\_\_, Cap \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (indicare la carica legittimante).

14.5. In caso di variazioni dei conti correnti indicati e/o di cessazione o decadenza dall'incarico di una o più delle relative persone autorizzate a riscuotere e quietanzare così come in caso di aggiunta di nuovi soggetti autorizzati a riscuotere e quietanzare, l'Appaltatore (ed il/i suo/i subappaltatore/i) è/sono tenuto/i a darne tempestiva comunicazione all'Ente a mezzo Pec, entro i termini di legge, sino all'estinzione del presente contratto di appalto (e relativi eventuali contratti di subappalto).

14.6. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, l'Ente, mediante dichiarazione unilaterale da inviarsi mediante Pec e/o lettera raccomandata A/R, ha diritto di risolvere il presente Contratto e di procedere all'esecuzione d'ufficio del medesimo qualora le transazioni siano state eseguite in violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

### PARTE III – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI IN CORSO DI VIGENZA

#### Art. 15 – Opzioni contrattuali

15.1. L'Ente, durante il periodo di efficacia del Contratto, con riferimento all' art. 120 del Codice, si riserva di apportare al Contratto medesimo, tutte le modifiche, entro gli importi, le modalità ed i termini indicati nel Disciplinare.

15.2. Per quanto non espressamente previsto in questo documento e nel Disciplinare, in relazione ad ulteriori modifiche, trova applicazione l'art. 120 del Codice, la disciplina del codice civile e le ulteriori disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili alla fattispecie.

#### Art. 16 – Equilibrio contrattuale e Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, si procederà alla revisione dei prezzi delle prestazioni da eseguire; la revisione sarà automatica, senza necessità di istanza di parte e opererà, con riferimento ai prezzi contrattuali, in misura pari all'80% del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire. L'applicazione delle clausole di revisione non costituisce modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. L'Ente affidante ha individuato i seguenti indici revisionali rilevanti, sulla base delle disposizioni contenute nell'allegato II.2-bis al D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento al CPV 55524000-9, "Servizi di ristorazione scolastica", afferente al CPV 55500000-5 "Servizi di mensa e servizi di catering": - Indice prezzi al consumo relativi a "prodotti alimentari e bevande analcoliche" (Variazione  $Vt(1)$ ), con pesatura 30% ( $w1$ ) - Indice prezzi al consumo relativi all'indice generale senza tabacchi (Variazione  $Vt(2)$ ), con pesatura 10% ( $w2$ ) - Indice di retribuzione relativo alla "fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione" (Variazione  $Vt(3)$ ), con pesatura 60% ( $w3$ ). La variazione è calcolata come differenza tra il sistema ponderato degli indici individuati al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato. L'Ente affidante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$Vt = w1 \times Vt(1) + w2 \times Vt(2) + \dots + wi \times Vt(i)$  dove  $Vt(1)$ ,  $Vt(2)$ , ...,  $Vt(i)$  sono le variazioni degli indici individuati e  $w1$ ,  $w2$ ,  $wi$  i rispettivi pesi 5.

L'Ente Affidante procederà a monitorare l'andamento degli indici, con cadenza annuale.

Al verificarsi delle condizioni che determinano l'attivazione della clausola di revisione, l'Ente Affidante comunica all'Affidatario i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da eseguire. Non sono previsti meccanismi ordinari di adeguamento dei prezzi del contratto agli indici inflattivi

Qualora emergenze particolari o altre circostanze esterne, non riconducibili all'Impresa, dovessero necessariamente comportare una rivisitazione dell'ordinaria organizzazione producendo una sensibile riduzione del numero dei pasti, un oggettivo aumento dei costi o comunque il venire meno dell'equilibrio finanziario può essere valutato un adeguamento del prezzo, in relazione, in applicazione dell'art. 9 del vigente Codice dei contratti "Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale".

Si applicano, in ogni caso, i diversi criteri eventualmente imposti da disposizioni di legge, regolamenti o circolari ufficiali emanate da specifiche autorità pubbliche per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA., anche se emanati successivamente alla stipula del presente.

#### Art. 17 – Sospensione dell'esecuzione

17.1. Ai sensi dell'art. 121 del Codice, nei casi in cui ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro n. 5 (cinque) giorni, al RUP. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

17.2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone

la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle attività, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

17.3. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le attività nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento, il RUP sentito il DEC.

17.4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, con l'art. 121 del Codice.

#### Art. 18 – Penalità

8.1.L'impresa appaltatrice dovrà eseguire il servizio oggetto di appalto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di Servizio di Refezione Scolastica e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni indicate nel presente Capitolato, negli allegati e negli atti di gara.

8.2.Il Comune si riserva di applicare una penale, per ogni singola fattispecie contestata e in ogni caso di verificata violazione delle norme definite nel Capitolato come di seguito specificato:

n.	Tipologia violazione	Importo penali
1	Ogni qualvolta viene negato l'accesso agli autorizzati ad eseguire i controlli di conformità.	€ 1.000,00/inadempimento contestato
2	Per ogni difformità delle pietanze rispetto a quelle previste nel menu giornaliero e nelle diete speciali, ove non autorizzato preventivamente.	€ 1.000,00/ inadempimento contestato
3	Mancato rispetto degli standard previsti dalle Tabelle merceologiche.	€ 1.000,00/ inadempimento contestato
4	Mancato rispetto delle grammature previste	€ 500,00/inadempimento contestato
5	Per ogni caso di ritardo non giustificato di consegna dei pasti oltre i 15 (quindici) minuti.	€ 500,00/inadempimento contestato
6	Non corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero dei pasti ordinati (compresi i pasti speciali).	€ 500,00/inadempimento contestato
7	Totale mancata consegna dei pasti ordinati (compresi i pasti speciali).	€ 2.000,00/ inadempimento contestato
8	Per mancata somministrazione di eventuali prodotti offerti in sede di gara nel progetto gestionale (DOP, biologici, Km 0, etc.).	€ 1.000,00/inadempimento contestato
9	Per carenza igienica delle cucine, delle attrezzature, degli utensili, dei refettori e degli automezzi adibiti al trasporto dei pasti.	€ 2.000,00/inadempimento contestato
10	Per ogni violazione delle norme HACCP rilevata dall'AST o dal Comune nella preparazione, conservazione e trasporto delle derrate alimentari.	€ 2.000,00/inadempimento contestato
11	Per ogni tipologia di prodotto scaduto rinvenuto nei magazzini o nei frigoriferi, anche su verifica del personale AST.	€ 2.000,00/inadempimento contestato
12	Per ogni mancato rispetto delle norme igieniche sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate o quanto altro previsto dalla legge in materia.	€ 2.000,00/inadempimento contestato
13	Mancato rispetto norme igienico sanitarie del personale del centro cottura e/o del personale addetto al trasporto dei pasti	€ 2.000,00/inadempimento contestato
14	Per ogni irregolarità nel versamento di contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi.	€ 1.000,00/inadempimento contestato
15	Per la mancata esecuzione di tutti i necessari interventi previsti nel presente capitolato.	€ 500,00/inadempimento contestato

Per i casi non specificatamente previsti l'importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliandolo alla violazione più assimilabile.

Con riferimento alle penali sopra indicate, qualora l'applicazione delle stesse superi, complessivamente, il 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto contrattuale, il Comune può procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del successivo art. 54.

L'applicazione delle penali sopra indicate non esclude le altre conseguenze previste dal presente Capitolato.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Comune avrà comunque facoltà di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 C.C., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento ai sensi del successivo art. 54.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati dal RUP all'appaltatore, anche sulla base di apposita segnalazione/istruttoria del DEC; l'appaltatore potrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni solari 7 (sette) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, il Comune potrà, a sua scelta, trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto in sede di liquidazione. Il Comune potrà altresì rivalersi sui crediti dell'appaltatore, oppure se questo non fosse possibile, sulla cauzione costituita che dovrà essere reintegrata per l'importo escusso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di far eseguire da altre ditte il mancato o incompleto servizio o di provvedere alle forniture a spese della ditta aggiudicataria.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di ristorazione;
  - b) accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte dell'Aggiudicatario, salvo ogni ulteriore responsabilità civile o penale;
  - c) cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
  - d) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
  - e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
  - f) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
  - g) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
  - h) gravi violazioni delle leggi sanitarie in materia di somministrazione di alimenti;
  - i) nel caso in cui l'Ente concedente accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.
- a) Per altri casi di inadempienze non sopra compresi, ma comunque riferiti al mancato rispetto di prescrizioni delle norme vigenti, del capitolato e di quanto offerto in gara, ovvero in considerazione della particolare gravità dell'inadempienza stessa, la Stazione Appaltante si riserva di applicare penalità, nella misura prevista dall'art. 126 del Codice appalti, calcolate in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze
- b) In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di trattenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito della Ditta con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

c) Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a: cause di forza maggiore dimostrate;

#### **Art. 19 – Recesso ed esecuzione in danno**

9.1. Per quanto riguarda il recesso, si applicano le disposizioni contenute all'art. 123 del Codice e all'art. 1, commi 3 e 7 del D. L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 e s.m.i.

19.2. Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter e 92, co. 4, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'Ente può inoltre recedere dal Contratto in qualunque momento previo il pagamento delle spettanze dovute sino alla data di efficacia del recesso, oltre al decimo del medesimo. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara - depurato del ribasso d'asta - e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

19.3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione a mezzo Pec, da darsi con un preavviso non inferiore a n. 20 (venti) giorni, decorsi i quali il recesso acquista efficacia e l'Ente prende in consegna il servizio/fornitura verificandone la regolarità.

19.4. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, fatto salvo i casi di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile. 19.5. In ogni caso, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

#### **Art. 20 – Risoluzione**

20.1. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, in relazione alla risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del Codice.

20.2. Il presente contratto può essere inoltre risolto da parte dell'Ente, in caso di sopravvenuta disponibilità presso Consip S.p.A. e/o la Centrale di Committenza Regionale SUAM, di Convenzioni e/o Accordi Quadro i cui servizi e/o forniture siano compatibili con i servizi e/o le forniture oggetto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla L. n. 135/2012 e s.m.i.

### **PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 21 – Divieto di cessione del Contratto**

Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il Contratto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 del Codice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Stazione Appaltante, ex articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14. 3. Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a Prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. 4. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di Appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante. 5. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010. La



Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di Appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

22.1. Antimafia Prima della stipula del Contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui agli articoli 84, co. 3, e 90 del Codice Antimafia, mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato Codice Antimafia. 2. In alternativa, in caso di urgenza, qualora non sia stata ancora acquisita l'informazione antimafia liberatoria di cui al comma precedente, il Contratto potrà essere sottoscritto nelle more del suo rilascio ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del Codice Antimafia. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, gli adempimenti antimafia devono essere assolti nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, devono essere assolti nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate per l'esecuzione. 4. Qualora in luogo della documentazione antimafia di cui ai commi precedenti, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nell'Elenco di fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, co. 52 della L. n. 190/2012 (cd. White List) tenuta dalla competente Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione, nella sezione pertinente, ai sensi dell'articolo 1, co. 52-bis, della citata legge.

#### **Art. 22 – Cessione del credito**

22.1. Ai sensi dell'art. 120, co.12, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti dell'Ente.

22.2. Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

22.3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili dall'Ente qualora rifiutate con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro n. 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

22.4. L'Ente si riserva - nel contratto stipulato o in atto separato contestuale - preventivamente di accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto, con questo stipulato.

#### **Art. 23 – Controversie e Foro competente**

23.1. Per eventuali controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 211 del Codice o dell'accordo transattivo di cui all'art. 212 del Codice, la definizione delle stesse è affidata all'Autorità Giudiziaria. Si dichiara competente esclusivamente il Foro di Urbino.

23.2. È escluso il ricorso all'arbitrato ed alla clausola compromissoria di cui all'art. 213 del Codice.

23.3. In ogni caso, qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'esecuzione del Contratto non sospende l'esecuzione delle obbligazioni comunque assunte dall'Appaltatore con il Contratto.

23.4. Le parti si riservano, infine, di richiedere ad ANAC, pareri di precontenzioso relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 220 del Codice.

## Art. 24 – Spese per la stipula del Contratto ed adempimenti fiscali

24.1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese amministrative e fiscali, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione relative alla formalizzazione del Contratto, nonché quelle relative a tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione, ai documenti e, in generale, a tutti gli atti eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

24.2. Ai fini della stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore le seguenti spese:

- a) spese per diritti di rogito, segreteria e tesoreria; \_
- b) spese di bollo, registrazione ed ulteriori oneri fiscali quali imposte e tasse, il cui valore è determinato secondo la seguente TABELLA A riportata nell'Allegato I.4 del Codice:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	€ 40,00
=> 150.000 < 1.000.000	€ 120,00
=> 1.000.000 < 5.000.000	€ 250,00
=> 5.000.000 < 25.000.000	€ 500,00
>= 25.000.000	€ 1.000,00

**NB.** La quantificazione esatta delle spese di cui alla precedente lettera "a)" può essere effettuata solo successivamente all'aggiudicazione efficace e prima della stipula del presente contratto ed è comunicata all'Appaltatore in tempo utile.

24.3. Le suddette spese devono essere corrisposte dall'Appaltatore a favore dell'Ente in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente del servizio tesoreria dell'Ente; questo ultimo, su richiesta dell'Appaltatore, consente il rimborso di dette spese in modo rateizzato secondo modalità e tempi convenuti tra le parti prima della stipula del Contratto.

## Art. 25 – Trattamento e protezione dei dati personali, obbligo di riservatezza e segreto d'ufficio

25.1. In merito ai dati, documenti, informazioni e notizie dell'Ente, del suo personale e di qualunque altra terza parte, a cui ha accesso e/o di cui viene a conoscenza l'Appaltatore (ossia il suo personale, tutti i soggetti fisici e giuridici dallo stesso incaricato ed il/i suo/i subappaltatore/i) durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (e che sono quindi e conseguentemente oggetto di trattamento con strumenti cartacei, informatici, telematici e di comunicazione elettronica), le Parti convengono che si applica implicitamente ed integralmente quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 138/2024, dal Reg. UE 2016/679 "GDPR", arricchito con le modifiche del Garante per la Protezione dei Dati Personali (G.U.R.I. n° 127 del 23.05.2018) e dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 in merito alla riservatezza ed alla sicurezza degli stessi.

25.2. Taluni di detti dati, documenti, informazioni e notizie potrebbero essere sottoposti al vincolo del segreto d'ufficio o appartenere ai c.d. "dati sensibili" e/o "dati giudiziari" e pertanto sottoposti

alle specifiche restrizioni normative in termini di riservatezza, applicabili per i medesimi, come ad es. l'art. 15, del D.P.R. n. 3/1957 e l'art. 90, del Regolamento UE 2016/679 "GDPR".

25.3. Pertanto, tali dati, documenti, informazioni e notizie non possono in alcun modo essere trattati da parte dell'Appaltatore - o di chiunque collabori alla sua attività - per fini diversi da adempimenti normativi ed espletamento delle prestazioni previste nel contratto di appalto, né possono essere comunicati e/o divulgati a terzi prima di formale ed espressa autorizzazione della parte (soggetto fisico e/o giuridico) interessata.

25.4. L'Appaltatore inoltre, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, si obbliga indefinitamente a non divulgare i suddetti dati, documenti, informazioni e notizie, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso affidato e di cui in ogni caso non può avvalersi.

25.5. Tali dati, documenti, informazioni e notizie devono essere trattati adoperando adeguate misure tecnologiche, organizzative e procedurali di cybersicurezza, in modo tale da garantirne la protezione e la riservatezza ed evitarne accessi non autorizzati ed indesiderati.

25.6. I Responsabili della protezione dati sono i seguenti:

a) DPO/RPD dell'Ente (soggetto giuridico): ....., (Indirizzo PEC:  
....., Indirizzo Mail : ..... - Tel. (+39)  
...../.....).

b) DPO/RPD dell'Appaltatore - Denominazione \_\_\_\_\_ - Indirizzo  
\_\_\_\_\_ - Contatti: \_\_\_\_\_

*(in caso di operatori economici pluri-soggettivi, ripetere "n" volte per il numero dei singoli soggetti riuniti/raggruppati/consorziati/aggregati, tranne nel caso in cui sia congiuntamente nominato un solo DPO/RPD per l'intero operatore economico riunito/raggruppati/consorziato/aggregato):*

c) DPO/RPD del/i subappaltatore/i - Denominazione \_\_\_\_\_ -  
Indirizzo  
\_\_\_\_\_ - Contatti: \_\_\_\_\_

*(ripetere "n" volte in caso di più subappaltatori):*

25.7. L'Appaltatore manleva completamente l'Ente da qualsiasi responsabilità e/o danno – diretto ed indiretto, morale e materiale - derivante dall'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, da parte propria e del/i suo/i subappaltatore/i.

## **Art. 26 – Codice comportamentale**

26.1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo (compresi eventuali subappaltatori), gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", pubblicato nella G.U.R.I. n. 129 del 04.06.2013, dal Codice comportamentale dell'Ente

(ex art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.). In caso di violazione dei predetti obblighi di condotta da parte dell'Appaltatore ovvero dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo (compresi eventuali subappaltatori), l'Ente si riserva di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

26.2. L'Appaltatore manleva completamente l'Ente da qualsiasi responsabilità e/o danno – diretto ed indiretto, morale e materiale - derivante dall'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, da parte propria e del/i suo/i subappaltatore/i.

## **Art. 27 – Disposizioni in materia di anticorruzione e conflitto di interessi**

27.1. Fatte salve tutte le disposizioni normative nazionali in materia di anticorruzione, come previsto dal Piano Triennale Anticorruzione dell'Ente, l'Appaltatore (ed il/i suo/i eventuale/i subappaltatore/i) è/sono obbligato/i al rispetto incondizionato ed assoluto del suddetto Piano Triennale Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza, consultabili sul sito web dell'Ente medesimo.

27.2. È fatto divieto all'Appaltatore durante l'esecuzione del Contratto e, comunque per il triennio successivo alla sua scadenza, di intrattenere rapporti di servizio e/o fornitura e/o professionale in genere con gli Amministratori e/o i Dirigenti/Responsabili/Titolari di Posizione Organizzativa dell'Ente e loro familiari stretti (congiunti e conviventi).

27.3. L'Appaltatore conferma quanto già precedentemente dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento *de qua*, ossia di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., assumendo inoltre l'obbligo di segnalare qualunque evento, fatto, situazione che possa rilevare (anche potenzialmente) ai fini dell'art. 16 (conflitto di interesse) del Codice.

## Art. 28 – Clausola finale e di rinvio

28.1. Le Parti contraenti danno atto che il presente contratto, comprensivo dei suoi allegati, è l'unico giuridicamente valido ai fini delle obbligazioni contrattuali e ha precedenza su eventuali documenti di stipula telematica generati automaticamente dalla Piattaforma.

28.2. Per tutto quanto non previsto espressamente e/o erroneamente regolamentato nel presente contratto le Parti contraenti si richiamano agli allegati elencati, nonché alle disposizioni normative, regolamentari ed amministrative applicabili alla fattispecie ed annessa giurisprudenza (sia dell'ordinamento nazionale che euro-unitario).

28.3. In caso di prescrizioni del presente contratto tra loro non compatibili e/o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni normative oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

28.4. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle prescrizioni presenti in questo contratto; le disposizioni riportate nel presente documento, si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative difformi.

28.5. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Parti contraenti, in persona dei propri rappresentanti, espressamente dichiarano di avere preso piena, perfetta e particolareggiata conoscenza di tutti gli articoli presenti in questo contratto (ossia gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28) e di approvarne ed accettarne il rispettivo contenuto integralmente senza eccezione e/o obiezione alcuna.

*Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico originale e scritto con supporto informatico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza, costituito da n. \_\_\_\_ (in lettere) facciate, di cui ho dato lettura a video alle Parti contraenti, le quali da me interpellate, lo dichiarano interamente conforme alla loro volontà ed a conferma di ciò, lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza.*

Acqualagna, li \_\_\_\_\_

### L'Ufficiale rogante

dott./dott.ssa \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

(firmato digitalmente)

**Comune di Acqualagna  
Settore Servizi Educativi**

Dott

C.f. \_\_\_\_\_

(firmato digitalmente)

\_\_\_\_\_  
**Appaltatore**

**Il Legale Rappresentante / Procuratore**

C.f. \_\_\_\_\_

(firmato digitalmente)

*Documento generato ab-origine in modo informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., del*

*D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*